

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2017/2018)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 3/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 10.7.2017**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 luglio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

Ordinanza.

**2) RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSA SORTA CON IL CALCIATORE POLLIDORI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.**

Con ricorso del 21 novembre 2016, l'atleta Massimo Raffaele Pollidori adiva la Commissione Accordi Economici al fine di sentir condannare la Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD al pagamento della somma di euro 5.306,00 a fronte dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione 2015/2016, in virtù del quale era stato pattuito il compenso annuo lordo di euro 25.000,00.

In assenza di controdeduzioni della AS Bisceglie 1913 Donuva APD, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 285 del 6 aprile 2017, comunicata in data 6 aprile 2017 sia all'atleta Massimo Raffaele Pollidori che alla AS Bisceglie 1913 Donuva APD, la Commissione Accordi Economici LND, riconoscendo la domanda fondata, condannava la AS Bisceglie 1913 Donuva APD al pagamento della somma di euro 5.306,00 in favore del calciatore.

Avverso la suddetta decisione, la Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD ha proposto reclamo con atto comunicato in data 11 aprile 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, di non aver mai ricevuto – né presso la sede sociale né presso il recapito per la corrispondenza – il ricorso del calciatore Massimo Raffaele Pollidori presentato dinanzi alla CAE-LND e, di conseguenza, ne eccepisce l'inammissibilità.

Nel merito, la AS Bisceglie 1913 Donuva APD, rappresentando che l'atleta in data 9 dicembre 2015 veniva trasferito alla consorella USD San Severo, rileva di aver già corrisposto all'atleta Massimo Raffaele Pollidori la somma di euro 19.694,00, così come risulterebbe dallo stesso dichiarato e riportato nella decisione impugnata, con la conseguente estinzione di qualsivoglia obbligazione di natura economica insorta tra le parti.

Conclude, pertanto, la Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD chiedendo in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Massimo Raffaele Pollidori dinanzi alla CAE-LND e, nel merito, l'annullamento della decisione della Commissione Accordi Economici LND impugnata.

Controdeduce la difesa del calciatore Pollidori, contestando, in via preliminare, la totale infondatezza della asserita mancata notifica alla AS Bisceglie 1913 Donuva APD del reclamo dinanzi alla CAE-LND, avendo il calciatore notificato detto ricorso presso la sede della Società, laddove il plico contenente il ricorso sarebbe stato restituito al mittente a seguito della compiuta giacenza.

Stante quanto sopra, l'atleta Massimo Raffaele Pollidori eccepisce l'inammissibilità del gravame proposto dalla AS Bisceglie 1913 Donuva APD, la quale, non costituitasi nel primo grado di giudizio e non presenziando all'udienza di discussione, avrebbe violato il contraddittorio ex art. 25 bis, comma 5, del Regolamento LND.

Nel merito, la difesa del calciatore contesta l'avvenuto pagamento da parte della Società reclamante dell'importo di euro 19.694,00 in favore del sig. Massimo Raffaele Pollidori, laddove detta circostanza sarebbe stata inserita nella decisione della CAE-LND per mero errore materiale, rappresentando altresì di aver fatto presente quanto sopra alla CAE-LND tramite apposita istanza di correzione, rigettata dalla CAE-LND in quanto l'errore sarebbe dalla medesima ritenuto influente.

Conclude, dunque, la difesa del calciatore chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità del reclamo della AS Bisceglie 1913 Donuva APD e, nel merito, il rigetto del reclamo medesimo, con conseguente conferma della decisione impugnata e condanna alle spese di lite.

A quanto eccepito dal calciatore, controdeduce tardivamente la AS Bisceglie 1913 Donuva APD, insistendo nella mancata notifica alla Società medesima del ricorso di primo grado e depositando, tardivamente, documentazione che proverebbe l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal sig. Massimo Raffaele Pollidori.

All'udienza del 26 giugno 2017 la difesa della AS Bisceglie 1913 Donuva APD, ribadendo le questioni preliminari e di merito, ha chiesto copia degli atti dell'intero fascicolo e termine per poter argomentare in merito.

La difesa del calciatore si è opposta a tali richieste, concludendo per l'inammissibilità del reclamo e delle ulteriori controdeduzioni della AS Bisceglie 1913 Donuva APD ed insistendo nel rappresentare che il sig. Massimo Raffaele Pollidori non avrebbe mai dichiarato di aver percepito somme dalla Società reclamante.

Stante quanto sopra, il Collegio, ritenendo opportuno acquisire la lettera di convocazione della AS Bisceglie 1913 Donuva APD con relativa prova di ricezione per l'udienza di discussione dinanzi alla CAE-LND, ha invitato con ordinanza la CAE-LND a fornire la predetta documentazione.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

L'appello è infondato e deve essere, di conseguenza, rigettato, laddove le deduzioni e la relativa documentazione a supporto sono state proposte e depositate dalla AS Bisceglie 1913 Donuva APD per la prima volta in sede di impugnazione.

Si rileva, infatti, l'avvenuta regolare notifica per compiuta giacenza del ricorso di primo grado da parte dell'atleta Massimo Raffaele Pollidori presso la sede della AS Bisceglie 1913 Donuva APD nonché l'avvenuta ricezione da parte della Società reclamante dell'avviso di convocazione per l'udienza tenutasi dinanzi alla CAE-LND.

Stante quanto sopra, le deduzioni e la documentazione depositata dalla AS Bisceglie 1913 Donuva APD sono inammissibili per avvenuta violazione del contraddittorio, laddove per esigenza di speditezza e di celerità del procedimento sportivo, il perimetro della controversia nonché il relativo quadro probatorio devono risultare già perfettamente delineati sin dalla prima fase del giudizio.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AS Bisceglie 1913 Donuva APD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Pollidori Raffaele, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia la trattazione della vertenza a nuovo ruolo.

**4) RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL C.U. 318/CAE-LND del 16.5.2017.**

Con ricorso del 11.2.17 l'atleta Sabatino Lordi adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della AP Turris al pagamento della somma di € 1.500,00 quale saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico per complessivi € 8.500,00, convenuto per la stagione 2015/2016.

La AP Turris non si costituiva.

All'udienza del 27.4.17 la Commissione Accordi Economici con decisione n. prot 180/CAE 2016/2017 del 26.5.17, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, condannava la AP Turris al pagamento della somma di € 1.500,00.

In data 16.5.17 la decisione veniva comunicata via pec alla AP Turris, che la appellava con atto comunicato in data 22.5.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, con riduzione dell'importo a proprio debito per € 1.100,00; depositava assegni bancari e quietanze di pagamento attestanti il pagamento di € 7.400,00 con residuo dovuto per € 1.100,00; precisava di non essersi costituita in I grado a causa della sostituzione degli organi societari.

Si costituiva l'atleta Lordi il quale contestava la tardività delle deduzioni della Società, nonché la tardività del deposito della documentazione. Disconosceva altresì la sottoscrizione apposta alle liberatorie depositate soltanto in II grado dalla Società AP Turris.

All'udienza del 10.7.17 la vertenza veniva decisa.

L'appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 31.12.15 sottoscritto in data 11.12.15.

Nel merito l'appello è infondato. Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società AP Turris, soltanto in II grado, sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare in I grado quanto dedotto dall'atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato.

La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto in II grado, deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta, e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.

Quanto alle vicende societarie relative al mutamento delle cariche intervenute all'interno della Società appellante, esse sono irrilevanti rispetto alle scadenze processuali di natura perentoria, e non giustificano nessuna rimessione in termini.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Lordi Sabatino, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

### **5) RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GANCI MASSIMO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.**

Con ricorso del 22 maggio 2017 la Società L'Aquila Calcio Srl ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 maggio 2017 con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Ganci Massimo, del complessivo importo di € 2.965,21 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Lamenta la Società reclamante: - l'omessa pronuncia da parte della Commissione Accordi Economici in merito alla minor somma dovuta per effetto della minor durata del tesseramento perfezionatosi solo in data 3 agosto 2016; - la mancata decurtazione della ritenuta di legge sul compenso invece considerato dalla CAE al lordo.

Il calciatore Ganci Massimo, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivazione.

Nel merito ha poi contestato le avverse deduzioni e chiesto, in via principale, la conferma della decisione della CAE ovvero, in subordine, la condanna della reclamante al pagamento del minor importo di € 2.510,90, quale importo calcolato dalla data del tesseramento.

Alla riunione del 10 luglio 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere dichiarato inammissibile.

Dalla lettura del reclamo non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

In modo del tutto irrituale e inammissibile infatti, la Società ricorrente si limita a fare propri per relationem i motivi di doglianza della memoria difensiva dalla stessa presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici.

I motivi di gravame – come noto - devono essere sempre esposti con specificità sufficiente a consentire alla controparte ed all'organo giudicante la possibilità di identificare con chiarezza la *res iudicanda*.

La rilevata carenza determina la inammissibilità del reclamo.

Anche se assorbito dalla conclamata inammissibilità del reclamo, è opportuno comunque precisare che: - la CAE non è un organo di giustizia e quindi non è sottoposta ai rigidi obblighi di motivazione propri degli organi di giustizia sportiva; - nessuna prova è stata comunque offerta del versamento da parte della reclamante della ritenuta di legge o della dedotta richiesta di rottamazione della stessa; - ai fini degli accordi economici è del tutto irrilevante la decorrenza del tesseramento rimessa a questioni di carattere amministrativo-regolamentare che non inferiscono sulle intese contrattuali raggiunte tra le parti con riferimento alla stagione sportiva.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Ganci Massimo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PAGANO BIAGIO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 22 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al

pagamento in favore del calciatore Biagio Pagano dell'importo di euro 9.504,55, ovvero della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Viareggio 2014 a rl deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell'accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

La SSD Viareggio 2014 a rl, pertanto, conclude per l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, controdeduce tempestivamente il calciatore Biagio Pagano, il quale, contestando l'infondatezza e l'assoluta pretestuosità del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 a rl, evidenzia sia la mancanza di documentazione a sostegno delle deduzioni asserite nel reclamo, sia, in ogni caso, l'attinenza delle eccezioni sollevate dalla Società ad un profilo prettamente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di cui all'accordo economico *inter partes* concluso e non contestato.

In ultimo luogo, il calciatore Biagio Pagano chiede, in via cautelare, l'accantonamento, con distrazione in suo favore, delle somme eventualmente dovute alla SSD Viareggio 2014 a rl dalla FIGC, LND, Dipartimento Interregionale, Leghe e Società affiliate alla FIGC.

Conclude, quindi, la difesa del calciatore chiedendo, in via cautelare, l'applicazione della misura cautelare sopra descritta e, nel merito, la conferma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato.

Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento dell'importo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2016/2017).

Anche in questa sede si ribadisce l'irrelevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

In merito alla richiesta di emissione di misure cautelari, si rileva l'infondatezza della suddetta richiesta e la mancanza dei requisiti per il suo accoglimento.

Posta la reciproca soccombenza tra le contrapposte pretese, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Compensa le spese di lite tra le parti.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 22 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Francesco Di Paola dell'importo di euro 10.610,82, ovvero della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Viareggio 2014 a rl deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell'accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

La SSD Viareggio 2014 a rl, pertanto, conclude per l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, controdeduce tempestivamente il calciatore Francesco Di Paola, il quale, contestando l'infondatezza e l'assoluta pretestuosità del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 a rl, evidenzia sia la mancanza di documentazione a sostegno delle deduzioni asserite nel reclamo, sia, in ogni caso, l'attinenza delle eccezioni sollevate dalla Società ad un profilo prettamente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di cui all'accordo economico *inter partes* concluso e non contestato.

In ultimo luogo, il calciatore Francesco Di Paola chiede, in via cautelare, l'accantonamento, con distrazione in suo favore, delle somme eventualmente dovute alla SSD Viareggio 2014 a rl dalla FIGC, LND, Dipartimento Interregionale, Leghe e Società affiliate alla FIGC o, in via alternativa, che venga impedito alla Società reclamante di effettuare operazioni di prelievo sul conto campionato ove il medesimo risultasse in attivo.

Conclude, quindi, la difesa del calciatore chiedendo, in via cautelare, l'applicazione delle misure cautelari sopra descritte e, nel merito, la conferma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato.

Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento dell'importo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2016/2017).

Anche in questa sede si ribadisce l'irrelevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore, che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione assunta con l'accordo economico di corrispondere il residuo convenuto.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

In merito alla richiesta di emissione di misure cautelari, si rileva l'infondatezza della suddetta richiesta e la mancanza dei requisiti per il suo accoglimento.

Posta la reciproca soccombenza tra le contrapposte pretese, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSATI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 22 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Fabio Rosati dell'importo di euro 6.700,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Viareggio 2014 a rl deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell'accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

La SSD Viareggio 2014 a rl, pertanto, conclude per l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Fabio Rosati ha inviato tempestive controdeduzioni evidenziando, in primo luogo, l'erroneità, la manifesta infondatezza e la pretestuosità, con finalità chiaramente dilatorie, del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 a rl e ribadendo, in secondo luogo, quanto già esposto e documentato col reclamo innanzi la CAE relativamente alla circostanza in base alla quale la Società a saldo delle somme spettanti avrebbe rilasciato al calciatore un assegno dell'importo di euro 5.873,00 (al netto delle ritenute fiscali di legge) datato 31.08.2016 a firma dell'amministratore delegato Sig.ra Cecilia Buoncristiani e timbrato dalla stessa Società; assegno che, però, era risultato scoperto e, pertanto, impagato, in assoluta contraddizione con le contestazioni mosse al calciatore.

Conclude, quindi, la difesa del calciatore chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato.

Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2015/2016).

Anche in questa sede si ribadisce l'irrelevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rosati Fabio, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**9) RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD LOANESI SAN FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 784 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VELAJ LOREN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia la trattazione della vertenza a nuovo ruolo.

### IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**10) RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD PIETÀ 2004 CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA PRATO NORD ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 708 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPACCIOLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con ricorso del 18 marzo 2017, la Società ASD Polisportiva Prato Nord adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Capaccioli Lorenzo (Ric. n. 708), dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, nei confronti di ASD Pietà 2004, prima titolare del vincolo pluriennale.

La Commissione Premi con decisione n. 9/E del 20/04/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, condannava la Società ASD Pietà 2004 a corrispondere la somma totale di € 496,80, di cui € 64,80 in favore della FIGC a titolo di penale, ed € 432,00 quale premio di preparazione dovuto alla ASD Polisportiva Prato Nord in quanto penultima Società titolare del vincolo annuale del calciatore Capaccioli.

Con reclamo del 22 maggio 2017, la ASD Pietà 2004 impugnava la detta decisione della Commissione Premi innanzi a questo Tribunale Federale.

Assume la reclamante che il premio di preparazione non sarebbe dovuto poiché dal certificato storico del calciatore risulterebbe che nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale, le ultime due Società titolari del vincolo annuale sarebbero la Coiano Santa Lucia ASD e la Jolly Montemurro; la Società Polisportiva Prato Nord non sarebbe dunque la penultima titolare del vincolo, e non avrebbe dunque diritto al premio ai sensi dell'art. 96 NOIF.

La reclamante concludeva pertanto con la richiesta di revoca della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Polisportiva Prato Nord, la vertenza veniva discussa e decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

Il ricorso risulta fondato. Dall'esame dei documenti in atti, ed in particolare dal certificato storico del calciatore, si evince invero come prima del tesseramento pluriennale con la ASD Pietà 2004, le ultime due Società titolari del vincolo annuale siano state la Coiano Santa Lucia ASD e la Jolly Montemurro. Orbene ai sensi del comma 2 dell'art. 96 NOIF, agli effetti del Premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni, nel caso di specie dunque, esaminando lo storico del calciatore, la ASD Polisportiva Prato Nord non risulta essere tra queste.

La decisione assunta dalla Commissione Premi deve pertanto essere riformata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pietà 2004 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAZZEI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.**

Con ricorso del 25.7.16 l'atleta Mario Mazzei adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della AP Turris al pagamento della somma di € 5.950,00 quale

saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico per complessivi € 7.000,00, convenuto per la stagione 2015/2016.

La AP Turris non si costituiva in quel grado.

All'udienza del 30.5.17, la Commissione Accordi Economici con decisione n. prot. 171 /CAE 2016/2017 del 30.5.17, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, condannava la AP Turris al pagamento della somma di € 5.950,00.

In data 30.5.17 la decisione veniva comunicata via pec alla AP Turris, che la appellava con atto comunicato in data 5.6.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, con riduzione dell'importo a proprio debito per € 3.150,00; depositava assegni bancari e quietanze di pagamento attestanti il pagamento di € 3.850,00 con residuo dovuto per € 3.150,00; precisava di non essersi costituita in I grado a causa della sostituzione degli organi societari.

Si costituiva l'atleta Mazzei, il quale contestava la tardività delle deduzioni della Società, nonché la tardività del deposito della documentazione. Disconosceva altresì la sottoscrizione apposta alle liberatorie depositate soltanto in II grado dalla Società AP Turris.

All'udienza del 10.7.17 la vertenza veniva decisa.

L'appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 7.9.15 sottoscritto il 23.9.15.

Nel merito l'appello è infondato. Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società AP Turris soltanto in II grado sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare in I grado quanto dedotto dall'atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato.

La norma, relativa alla scansione degli incumbenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto in II grado, deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta, e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.

Quanto alle vicende societarie relative al mutamento delle cariche intervenute all'interno della Società appellante, esse sono irrilevanti rispetto alle scadenze processuali di natura perentoria, e non giustificano nessuna rimessione in termini

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mazzei Mario, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**V° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**12) RECLAMO N° 191 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAPANE BENEDETTO, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.**

Con ricorso del 6 giugno 2017, la Società SEF Torres 1903 srl ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 30 maggio 2017 con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Benedetto Mangiapane, del complessivo importo di € 4.427,52 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017. Lamenta la Società reclamante l'infondatezza della pretesa del calciatore in quanto lo stesso avrebbe ricevuto tutto quanto dovutogli come risultante dalla documentazione societaria, peraltro non a disposizione di essa ricorrente a causa del cambio della compagine sociale avvenuto il 13 aprile 2016.

In detta sede, infatti, sarebbe stata omessa la consegna della documentazione societaria come da denuncia formalizzata presso la competente Autorità giudiziaria.

Il calciatore Mangiapane, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la assoluta pretestuosità del reclamo della SEF Torres 1903 srl che peraltro non ha svolto difese innanzi alla CAE, chiedendo quindi il rigetto del gravame e la condanna della reclamante per lite temeraria.

Alla riunione del 10 luglio 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

In primo luogo si osserva che la Società reclamante ben avrebbe potuto difendersi innanzi alla CAE dando quanto meno la prova di non essere in grado di verificare la fondatezza della richiesta del calciatore per fatto ad essa non ascrivibile.

In ogni caso, emerge agli atti che l'accordo economico dal quale scaturisce la pretesa del calciatore è stato depositato il 10 novembre 2016 ed è sottoscritto dallo stesso soggetto che ha firmato il reclamo della Società.

Da qui rimane conclamata la temerarietà della lite introdotta dalla SEF Torres srl nulla potendo rilevare l'omessa consegna della documentazione societaria nell'aprile 2016 con fatti avvenuti solo nel successivo novembre dello stesso anno.

Pertanto, ricorrono i presupposti dell'art. 16 comma 4 del Codice di giustizia sportiva per accogliere la domanda del calciatore di condanna della Società reclamante per lite temeraria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mangiapane Benedetto, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti; nonché all'ulteriore importo di € 800,00 (Euro ottocento/00) a titolo di lite temeraria.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N°. 192 DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ USD SUMMANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 871 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIERO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.**

Con ricorso datato 18 marzo 2017, la Società USD Summania adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Viero Davide (Ric. N. 871) per la stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi con decisione n. 10/E del 25/05/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società Vicenza Calcio spa tenuta a corrispondere l'importo totale di € 10.530,00, di cui € 7.020,00 alla Società USD Summania a titolo di premio di preparazione ed € 3.510,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con reclamo del 1° giugno 2017 la Vicenza Calcio impugnava innanzi a questo Tribunale Federale la detta decisione della Commissione Premi assumendo che durante il periodo intercorso tra la proposizione del ricorso da parte della USD Summania innanzi alla Commissione Premi e la decisione di quest'ultima, la medesima Vicenza Calcio aveva poi provveduto al pagamento del premio di preparazione in questione ottenendo dalla controparte anche la relativa quietanza liberatoria.

La liberatoria veniva inviata al Comitato Regionale Veneto della FIGC e convalidata da quest'ultimo in data 5 maggio 2017, ma tuttavia non veniva comunicata alla Commissione Premi.

Concludeva pertanto la reclamante, in virtù del pagamento avvenuto e dell'accordo raggiunto tra le due Società, per l'annullamento della decisione impugnata.

La USD Summania depositava proprie controdeduzioni, nelle quali confermava di aver ricevuto dalla Vicenza Calcio il pagamento del premio di preparazione dovuto, ma assumendo di non aver nessuna colpa in ordine alla mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento alla Commissione Premi.

La vertenza veniva discussa e decisa alla riunione del 10 luglio 2017.

Esaminati gli atti, si rileva innanzi tutto come il pagamento del premio dovuto alla USD Summania sia successivo alla presentazione del ricorso alla Commissioni Premi ed inoltre che la liberatoria, seppur del tutto regolare, non sia però mai stata comunicata alla Commissione Premi.

La decisione assunta in primo grado, in assenza di alcuna diversa comunicazione delle parti, risulta dunque corretta.

L'avvenuto pagamento del premio di preparazione da parte del Vicenza Calcio determina tuttavia la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, dovendosi certamente confermare la penale per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al premio, e conferma limitatamente alla disposizione del pagamento della penale la decisione impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Vertenze Economiche**

Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 2 agosto 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio